

STATUTO

RESIDENZA VENEZIANA S.R.L.

Forma giuridica: SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

Sede legale: VENEZIA VE SESTIERE DORSODURO 3507

Codice fiscale: 03471820278

Numero Rea: VE - 311234

Indice

Parte 1 - Protocollo del 13-05-2008 - Statuto completo	2
--	---

S T A T U T O

SOCIETA' RESIDENZA VENEZIANA
a responsabilità limitata

TITOLO I: DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA - OGGETTO

Art.1 Denominazione

1.1. E' costituita una Società a responsabilità limitata denominata "Residenza Veneziana S.r.l." (di seguito indicata come la "Società").

Art.2 Sede

2.1. La Società ha sede in Venezia all'indirizzo risultante dall'apposita iscrizione eseguita presso l'Ufficio del Registro delle Imprese di Venezia ai sensi dell'art. 111-ter delle disposizioni di attuazione del codice civile.

2.2. L'Organo amministrativo ha facoltà di istituire e sopprimere sedi secondarie, succursali e rappresentanze in Italia ed all'Estero.

2.3. Il trasferimento di sede nell'ambito dello stesso Comune potrà essere deciso dall'organo amministrativo e non comporterà modifica dello statuto.

Art.3 Durata

3.1 La durata della Società e fissata al 31 (trentuno) dicembre 2053 (duemilacinquantatre).

3.2 Con deliberazione dell'Assemblea, la durata potrà essere prorogata ovvero potrà essere deliberato l'anticipato scioglimento della Società.

Art.4 Oggetto

4.1. La società ha per oggetto l'attività di:

- 1) acquistare aree e terreni;
- 2) acquistare, costruire, ristrutturare, restaurare e recuperare immobili, complessi residenziali e patrimonio immobiliare in genere, agendo direttamente ovvero partecipando a società di trasformazione urbana ai sensi dell'art. 120 del Testo Unico n. 267/2000, per l'attuazione di piani attuativi e di recupero;
- 3) progettare e realizzare interventi edilizi, lavori ed opere Pubbliche, opere di urbanizzazione primaria e secondaria, anche in collaborazione con soggetti pubblici e privati;
- 4) progettare ed eseguire piani e programmi costruttivi e progetti integrati di interventi edilizi;
- 5) cedere e locare a terzi gli immobili oggetto dell'attività sociale;
- 6) prestare servizi -comprese le attività di gestione generale, nonché i servizi di amministrazione, di manutenzione, di pulizia, di custodia -per i patrimoni immobiliari propri, e di proprietà di terzi pubblici e privati;
- 7) svolgere attività e prestare servizi di consulenza connessi Con l'oggetto sociale, ed in particolare quelli relativi (a) all'analisi dei sistemi urbani; (b) agli studi di fattibilità di interventi costruttivi complessi ed assistenza tecnica nel corso della loro realizzazione; (c) al monitoraggio della pianificazione dei mercati immobiliari; (d) alla valutazioni ed alle

stime di beni immobili ed aziendali; (e) all'analisi ed allo studio di bandi di gara; (f) al marketing immobiliare;

8) svolgere attività di progettazione e direzione lavori per conto proprio come di terzi,

compiendo altresì tutti gli atti e le attività affini, strumentali e connesse per la loro esecuzione al meglio, fermo restando che sono escluse le competenze proprie delle società fiduciarie, delle attività proprie delle società cosiddette tra professionisti ed ogni attività di intermediazione finanziaria, mobiliare ed immobiliare, e che l'attività deve essere svolta nei limiti e nel rispetto delle norme che ne disciplinano l'esercizio.

La Società, nella realizzazione della propria attività ed al fine della calmierazione del mercato immobiliare residenziale, ricercherà forme di collaborazione con i Comuni, con la Provincia di Venezia, con la Regione Veneto, con le Camere di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura operanti nella Regione Veneto, con le società e gli enti che operano con scopi analoghi ai propri. La Società potrà acquisire, vendere, permutare, concedere ed assumere in locazione, anche finanziaria, beni mobili, macchinari ed immobili, nonché compiere tutte le operazioni industriali, commerciali, finanziarie, mobiliari ed immobiliari -compresa la concessione di fidejussioni e garanzie -ritenute utili ed opportune per il conseguimento dell'oggetto sociale. Restano escluse le operazioni d'intermediazione finanziaria e di raccolta del risparmio tra il pubblico e dell'esercizio del credito ed, in genere, tutte le attività riservate alle imprese bancarie ed ai soggetti operanti nel settore finanziario in ossequio alla vigente normativa.

La Società potrà assumere, in maniera non prevalente, partecipazioni o interessenze in altre società, consorzi o imprese, sia italiane sia straniere, aventi oggetto analogo, affine, connesso o strumentale al proprio.

La Società, al solo fine di realizzare l'oggetto sociale, potrà ricevere versamenti o finanziamenti in denaro da parte dei soci e, salvo diversa previsione dell'assemblea, i finanziamenti dovranno ritenersi infruttiferi di interessi.

Art.5 Domicilio dei Soci

5.1. Il domicilio dei soci, per tutti i rapporti con la società, è quello risultante dal libro dei soci.

5.2. E' onere dei soci comunicare alla società, ai fini della trascrizione nel libro dei soci, anche il numero di telefax e l'indirizzo e-mail. In mancanza non sarà possibile l'utilizzazione nei confronti del socio di tali forme di comunicazione

TITOLO II: CAPITALE - PARTECIPAZIONI - TITOLI DI DEBITO

Art.6 Capitale e Quote

6.1 Il capitale sociale è di Euro 1.100.000,00 (unmilionecentomila virgola

zerozero) ed e suddiviso in numero 1.100.000 (un milione cento mila) quote del valore nominale di Euro 1,00 (uno virgola zero zero), o suoi multipli, ciascuna.

6.2. La competenza a decidere in ordine all'aumento del capitale sociale è attribuita al Consiglio di Amministrazione, che esercita tale facoltà, nella forma collegiale, ogni qual volta, a suo insindacabile giudizio, ne ricorrano la necessità e/o l'opportunità.

La delibera del Consiglio di Amministrazione dovrà risultare da verbale redatto da Notaio, il quale parteciperà alla riunione del Consiglio in qualità di Segretario, e dovrà essere depositata ed iscritta ai sensi dell'art. 2436 c.c..

6.3. In caso di aumento del capitale le quote di nuova emissione saranno riservate in opzione ai soci in proporzione alle quote rispettivamente possedute, salvo diversa motivata delibera adottata dal Consiglio di Amministrazione.

6.4. Il capitale sociale potrà essere aumentato anche con il conferimento di crediti, di beni in natura, di prestazioni d'opera o servizi ed, in generale, di qualsiasi elemento dell'attivo suscettibile di valutazione economica.

Nel caso di conferimento di prestazioni d'opera o di servizi, in sostituzione della polizza di assicurazione o della fidejussione bancaria, il socio, a garanzia dell'obbligo assunto, potrà versare a titolo di cauzione il corrispondente importo in denaro presso la Società.

6.5. E' espressamente prevista la possibilità che ai soci siano attribuite quote non proporzionali ai conferimenti ovvero particolari diritti riguardanti l'amministrazione della Società o la distribuzione di utili.

6.6 Le quote sono nominative e conferiscono, laddove non espressamente indicato il contrario, al loro possessore eguali diritti. Ogni quota dà diritto ad un voto.

6.7. In caso di riduzione del capitale sociale per perdite non è necessario il preventivo deposito presso la sede sociale della relazione sulla situazione patrimoniale e delle osservazioni di cui all'art.2482 bis, comma 2 del codice civile, potendo le stesse essere esibite ai soci per la prima volta direttamente in assemblea.

Art.7 Diritto di Prelazione e Diritto di Gradimento

7.1. Le quote sociali sono liberamente trasferibili, in tutto o in parte, salvi il diritto di prelazione ed il diritto di gradimento di cui di seguito.

7.1.1. Qualora un socio intenda trasferire a terzi, in tutto o in parte, a titolo oneroso (con ciò intendendo non solo il trasferimento della piena proprietà, ma anche quello della nuda proprietà o di altro diritto reale sulle quote) la propria quota, ovvero i diritti di opzione sulle emittende quote in caso di aumento del capitale sociale, si applicano le seguenti

disposizioni:

1. E' escluso il diritto di prelazione nei trasferimenti che avvengano a favore di altri soci nonché della società direttamente o indirettamente controllante la società socia oppure della società da questa direttamente o indirettamente controllata. E' pure escluso il diritto di prelazione nel caso di trasferimenti tra fiduciante e fiduciario e viceversa, ove la società fiduciaria esibisca la scritturazione del proprio registro delle intestazioni fiduciarie dal quale risulti il mandato fiduciario ed accetti espressamente l'osservanza delle norme statutarie in tema di diritto di prelazione.

2. Il diritto di prelazione deve essere esercitato per l'intero oggetto della proposta di trasferimento; qualora nessun socio intenda esercitare la prelazione ovvero il diritto sia esercitato solo per una parte di quanto è offerto, il socio proponente sarà libero di trasferire l'intero oggetto della proposta di trasferimento all'acquirente indicato nella proposta nei termini stabiliti dal successivo punto 18. Nel caso di proposta di vendita congiunta da parte di più soci, il diritto di prelazione non deve necessariamente avere ad oggetto il complesso della proposta congiunta ma può riguardare solo le quote o i diritti di ciascuno dei proponenti.

3. In caso di concorso di più richiedenti, ciascuno di essi esercita la prelazione per un valore proporzionale alla partecipazione azionaria già di propria titolarità ed acquisisce anche il diritto di prelazione che altri soci non esercitano, a meno che non dichiarino, all'atto dell'esercizio del diritto di prelazione, di non voler beneficiare di tale accrescimento. Se, per effetto di detta rinuncia, quanto è oggetto della proposta di trasferimento non sia interamente prelazionato, si rientra nella previsione del primo periodo del comma precedente.

4. Il socio (d'ora innanzi "proponente") che intende effettuare il trasferimento (d'ora innanzi "la proposta") mediante atto a titolo oneroso e con corrispettivo fungibile, deve farne una offerta iniziale, alle stesse condizioni, al socio ATER tramite l'organo amministrativo, al quale deve comunicare l'entità di quanto è oggetto di trasferimento, il prezzo richiesto, le condizioni di pagamento e le esatte generalità del terzo acquirente.

5. Solo laddove, nel termine dei trenta giorni successivi alla data di ricevimento della comunicazione da parte dell'organo amministrativo, l'ATER non abbia comunicato all'organo amministrativo la propria volontà di esercitare la prelazione, l'organo amministrativo deve dare notizia della medesima proposta a tutti gli altri soci iscritti nel libro soci alla predetta data, assegnando agli stessi un termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione per l'esercizio del diritto di prelazione.

6. Entro quest'ultimo termine, i soci, a pena di decadenza, devono comunicare all'organo amministrativo la propria volontà di esercitare la

prelazione; il ricevimento di tale comunicazione da parte dell'organo amministrativo costituisce il momento di perfezionamento del negozio traslativo.

7. Qualora il prezzo proposto dal proponente sia ritenuto eccessivo dall'ATER ovvero da alcuno degli altri soci, il prezzo della cessione sarà determinato dalle parti di comune accordo tra loro. Qualora non fosse raggiunto alcun accordo questi può richiedere la nomina di un arbitratore al presidente dell'ordine dei dottori commercialisti nella cui circoscrizione la società ha la propria sede legale, dandone notizia all'organo amministrativo e al proponente entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della proposta.

8. L'arbitratore è nominato per determinare il prezzo di quanto è oggetto del proposto negozio traslativo; tale prezzo è determinato con esclusivo riferimento al valore effettivo della società alla data in cui l'organo amministrativo ha ricevuto la proposta del proponente.

9. La determinazione dell'arbitratore dell'ammontare del prezzo di ciò che è oggetto del negozio traslativo deve essere notificata all'organo amministrativo ed al proponente precisandosi che:

a) ove il prezzo proposto dal proponente sia maggiore del valore stabilito dall'arbitratore, la proposta si intende fatta per il prezzo pari al valore stabilito dall'arbitratore;

b) ove il prezzo proposto dal proponente sia minore del valore stabilito dall'arbitratore, la proposta si intende fatta per il prezzo pari al valore stabilito dal proponente.

10. Il costo dell'arbitratore sarà a carico:

a) dei soci aventi diritto di prelazione che abbiano dichiarato di non accettare il prezzo, in proporzione alle rispettive partecipazioni, qualora il prezzo determinato dall'arbitratore non sia inferiore di oltre 20% al prezzo proposto dal proponente;

b) del socio proponente, qualora il prezzo determinato dall'arbitratore sia inferiore di oltre 20% al prezzo proposto dal proponente ed egli si sia avvalso della facoltà di revoca di cui al punto 12.

c) per metà dei soci aventi diritto di prelazione che abbiano dichiarato di non accettare il prezzo, in proporzione alle rispettive partecipazioni, e per metà del socio proponente, qualora il prezzo determinato dall'arbitratore sia inferiore di oltre il 20% al prezzo proposto dal proponente ed egli non si sia avvalso della facoltà di revoca.

11. Il proponente, ricevuta la comunicazione della decisione dell'arbitratore, può decidere di revocare la propria proposta, dandone comunicazione all'organo amministrativo entro il termine di quindici giorni dal giorno di ricevimento della anzidetta comunicazione, a pena di decadenza della facoltà di revoca.

12. Sia in caso di revoca che di conferma della proposta, oppure in mancanza

di qualsiasi comunicazione da parte del proponente (una volta che, in quest'ultimo caso, siano decorsi i quindici giorni come sopra concessigli per revocare la sua proposta), l'organo amministrativo deve darne comunicazione (unitamente alla decisione dell'arbitratore) ai soci che hanno richiesto l'intervento dell'arbitratore.

13. I soci destinatari della comunicazione di cui al comma precedente (fatta eccezione per il caso di intervenuta revoca della proposta) possono esercitare la prelazione dandone comunicazione al proponente ed all'organo amministrativo entro il termine di quindici giorni da quello di ricevimento della predetta comunicazione, a pena di decadenza; il ricevimento di tale comunicazione da parte dell'organo amministrativo costituisce il momento di perfezionamento del negozio traslativo.

14. Qualora vi siano soci che intendano esercitare la prelazione senza adire l'arbitratore per la determinazione del prezzo, mentre altri soci nominino come sopra l'arbitratore, si fa comunque luogo per tutti alla procedura di arbitraggio.

15. Ove si tratti di trasferimento per atto tra vivi a titolo gratuito o a titolo oneroso con corrispettivo infungibile, agli altri soci spetta il diritto di prelazione, disciplinato con le medesime modalità descritte nei commi precedenti, ove applicabili, con l'unica particolarità che chi esercita la prelazione dovrà corrispondere al cedente a titolo oneroso o al donatario una somma pari al valore effettivo di ciò per cui è stato esercitato il diritto di prelazione. Tale valore effettivo deve essere determinato di comune accordo tra le parti o a cura dell'arbitratore di cui sopra, con riferimento al valore della società alla data di ricevimento, da parte dell'organo amministrativo, della comunicazione da parte del socio contenente la volontà di esercitare la prelazione.

16. La stipula dell'atto traslativo ed il pagamento del corrispettivo dovuto in caso di esercizio della prelazione deve avvenire nei medesimi termini contenuti nella proposta formulata dal socio proponente. Nel caso di termini già scaduti, a causa dell'espletamento delle procedure che precedono, detta stipula e detto pagamento devono avvenire nei quindici giorni successivi a quello in cui l'alienazione si è perfezionata.

17. Nel caso in cui nessuno dei soci eserciti il diritto di prelazione con le descritte modalità, il socio che intenda procedere al trasferimento può liberamente stipulare l'atto entro i successivi trenta giorni successivi alla scadenza del termine come sopra concesso agli altri soci per l'esercizio della prelazione; decorsi detti trenta giorni, occorre ripetere tutta la procedura di cui sopra.

18. Il trasferimento che intervenga in violazione del diritto di prelazione di cui al presente articolo si considera inefficace nei confronti della società e dei soci.

19. Tutte le comunicazioni previste nel presente articolo possono essere

effettuate con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento nei termini.

7.2.1. Il trasferimento per atto tra vivi di quote, di diritti di opzione in sede di aumento di capitale sociale o di diritti di prelazione di quote inoptate è subordinato al gradimento del Consiglio di Amministrazione, che potrà negarlo qualora l'acquirente designato non risponda alle caratteristiche fondamentali della compagine sociale.

1. Non sono sottoposti a giudizio di gradimento i trasferimenti che avvengano a favore di altri soci nonché della società direttamente o indirettamente controllante la società sociale oppure della società da questa direttamente o indirettamente controllata. E' pure escluso il giudizio di gradimento nel caso di trasferimenti tra fiduciante e fiduciario e viceversa, ove la società fiduciaria esibisca la scritturazione del proprio registro delle intestazioni fiduciarie dal quale risulti il mandato fiduciario ed accetti espressamente l'osservanza delle norme statutarie in tema di diritto di prelazione.

2. Il socio che intende effettuare il trasferimento deve comunicare per iscritto la propria intenzione all'organo amministrativo, illustrando l'entità di quanto è oggetto di trasferimento, il prezzo richiesto, le condizioni di pagamento e le esatte generalità del terzo acquirente.

3. Entro il termine di quindici giorni dalla data di ricevimento della predetta comunicazione, l'organo amministrativo, che decide con il voto favorevole dei 3/5 dei consiglieri, deve comunicare per iscritto al socio alienante il proprio gradimento al trasferimento della partecipazione o illustrare le ragioni per le quali il gradimento è negato. In mancanza di risposta entro detto termine, il gradimento si intende concesso.

4. Nel caso in cui il gradimento non sia concesso, gli altri soci, proporzionalmente alle proprie partecipazioni, hanno l'obbligo di acquistare le azioni in oggetto.

7.3 Ciascun Comune della provincia di Venezia rinuncia ad esercitare -per un periodo di anni cinque a far data dall'acquisizione della qualità di socio ed anche al fine espresso ed accettato di mantenere inalterata la percentuale di capitale sociale da ripartire tra tutti i Comuni della provincia di Venezia -il diritto di prelazione nel caso in cui il socio ATER disponga successive cessioni parziali della propria partecipazione in favore di altri soggetti che non siano già soci.

Art.8 Recesso

8.1. Compete il diritto di recesso ai soci assenti, o dissenzienti, rispetto alle seguenti decisioni:

- cambiamento dell'oggetto o del tipo di società; fusione o scissione; revoca dello stato di liquidazione; trasferimento della sede all'estero; eliminazione di una o più cause di recesso previste dall'atto costitutivo o dallo statuto;

- compimento di operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti attribuiti ai soci a norma dell'art. 2468, quarto comma del codice civile;

- aumento di capitale attuato mediante offerta di quote di nuova emissione a terzi.

8.2. Il recesso compete ai soci inoltre, ove la società sia soggetta ad attività di direzione e coordinamento, nelle ipotesi previste dall'art. 2497-quater del codice civile.

8.3. Il recesso deve essere esercitato, a pena di decadenza, mediante comunicazione scritta inviata alla società mediante raccomandata a.r. entro giorni quindici decorrenti alternativamente:

- dall'iscrizione nel Registro delle Imprese della deliberazione dell'assemblea dei soci che lo legittima, ove prevista;

- in mancanza, dalla trascrizione della decisione nel libro delle decisioni dei soci;

- dall'avvenuta conoscenza da parte del socio recedente del fatto che legittima il recesso.

8.4. La comunicazione di recesso deve essere annotata senza indugio a cura dell'organo amministrativo nel libro dei soci.

8.5. Il recesso ha effetto decorsi trenta giorni dalla data in cui la dichiarazione di recesso è pervenuta presso la sede sociale. Non può essere esercitato, e se già esercitato è privo di efficacia, se la società revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della società.

8.6. I soci che recedono dalla società hanno il diritto di ottenere il rimborso della propria partecipazione in proporzione al patrimonio sociale, nel termine e con le modalità previste dal successivo art. 10 del presente statuto. Il recesso non può essere esercitato per una parte soltanto della partecipazione.

8.7. Qualora il rimborso della partecipazione non sia possibile neppure mediante acquisto della stessa da parte degli altri soci oppure da parte di un terzo concordemente individuato dai soci medesimi, il rimborso è effettuato utilizzando riserve disponibili o in mancanza corrispondentemente riducendo il capitale sociale, nell'osservanza delle disposizioni di cui all'art. 2482 del codice civile. Ove, sulla base di tale norma, non risulti possibile il rimborso della partecipazione del socio receduto, la società viene posta in liquidazione.

8.8. Sono fatte salve le altre cause di recesso previste dalla legge.

Art.9 Esclusione

9.1. Sono considerate ipotesi di esclusione dalla società per giusta causa:

- il fallimento, l'interdizione e l'inabilitazione del socio, la sua condanna ad una pena che importa l'interdizione anche temporanea dai

pubblici uffici;

- l'esercizio da parte dei soci, (ad eccezione dei soci indicati all'articolo 1.2 del presente statuto) per conto proprio o altrui, anche come socio di una società di fatto, di un'attività concorrente con quella della società, salvo che consti il consenso scritto di tutti gli altri soci;
- la definitiva impossibilità, da parte del socio, di eseguire la prestazione d'opera o di servizi a favore della società che costituisce oggetto del suo conferimento.

9.2. L'esclusione è stabilita con decisione dei soci adottata a maggioranza assoluta del capitale sociale, non computandosi nel quorum la quota del socio della cui esclusione si tratta, ed ha effetto decorsi trenta giorni dalla data della comunicazione, mediante raccomandata a.r., al socio escluso.

9.3. Entro questo termine il socio escluso può fare opposizione davanti all'arbitro unico nominato con le modalità di cui al successivo art. 32 del presente statuto; l'opposizione ne sospende l'esecuzione.

9.4. Se la società è composta da due soci, l'esclusione di uno di essi è pronunciata dall'arbitro unico, su domanda dell'altro.

9.5. I soci esclusi hanno il diritto di ottenere il rimborso della propria partecipazione in proporzione al patrimonio sociale, nel termine e con le modalità previste dal successivo art. 10 del presente statuto.

9.6. Qualora il rimborso della partecipazione non sia possibile neppure mediante acquisto della stessa da parte degli altri soci oppure da parte di un terzo concordemente individuato dai soci medesimi, il rimborso è effettuato utilizzando riserve disponibili. In mancanza l'esclusione non può avere luogo.

Art.10 Rimborso Quota

10.1. In caso di recesso o esclusione di un socio, il socio receduto od escluso hanno il diritto di ottenere il rimborso della partecipazione.

10.2. Il rimborso della partecipazione agli aventi diritto avverrà entro sei mesi dalla morte o dalla comunicazione al socio del recesso o della esclusione e potrà essere effettuata mediante acquisto della quota da parte di tutti o di alcuni degli altri soci proporzionalmente alle loro partecipazioni oppure da parte di un terzo concordemente individuato dai soci medesimi.

10.3. Il valore della partecipazione è determinato dall'organo amministrativo sulla base della situazione patrimoniale della società al momento della morte o della comunicazione del recesso o della esclusione, tenendo conto del suo valore di mercato incluso l'avviamento; in caso di disaccordo tramite la relazione giurata di un esperto nominato secondo le disposizioni di cui all'articolo 2473 comma 3 del c.c.; alla determinazione dell'esperto si applica il primo comma dell'art. 1349 del codice civile. L'esperto provvede anche sulle spese che andranno ripartite per metà a

carico della società o dei soci che esercitano il riscatto o del terzo acquirente e per l'altra metà a carico degli eredi o legatari del socio defunto o del socio receduto o escluso, salvo che il valore di perizia risulti superiore di oltre il 20% rispetto al valore indicato dalla società, in tal caso saranno ad esclusivo carico della stessa.

Art.11 Titoli di Debito

11.1. La società può emettere titoli di debito, nel rispetto delle prescrizioni dell'art. 2483 del codice civile, con deliberazione dell'assemblea dei soci adottata con il voto favorevole dei soci che rappresentino almeno i tre quarti del capitale sociale, verbalizzata da notaio ed iscritta nel Registro delle Imprese.

TITOLO III: DECISIONI DEI SOCI

Art.12 Competenza

12.1. Sono riservate alla competenza dei soci:

- a) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili, salvo eventuali diritti agli utili spettanti a singoli soci ex art. 2468, comma 3 del codice civile;
- b) la nomina degli amministratori, salvo eventuali diritti di nomina spettanti ai singoli soci ex art. 2468, comma 3 del codice civile;
- c) la nomina dei sindaci e del presidente del collegio sindacale o del revisore nei casi previsti dall'art. 2477 del codice civile;
- d) la determinazione del compenso degli amministratori, dei sindaci e del revisore, se non è stabilito nell'atto costitutivo;
- e) le modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto;
- f) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- g) lo scioglimento della società, la fissazione del numero dei liquidatori, la loro nomina ed i loro poteri;
- h) l'emissione di titoli di debito;
- i) l'esclusione di un socio;
- l) le altre materie riservate alla loro competenza della legge, dall'atto costitutivo, dal presente statuto o sottoposte alla loro approvazione da uno o più amministratori o da tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale.

Art.13 Formazione delle decisioni dei soci

13.1. Le decisioni dei soci possono essere adottate:

- a) con il metodo assembleare;
- b) mediante consultazione scritta;
- c) sulla base del consenso espresso per scritto.

13.2. Con riferimento alle materie indicate sotto lettere e), f), g), h) del precedente art. 16 del presente statuto oppure quando lo richiedano uno o più amministratori o tanti soci che rappresentino almeno un terzo del

capitale sociale le decisioni dei soci debbono essere adottate mediante deliberazione assembleare.

Art. 14 Assemblea

A) CONVOCAZIONE.

1. L'assemblea è convocata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o da uno degli Amministratori mediante lettera raccomandata a.r. spedita ai soci, nel domicilio risultante dal libro dei soci, ed ai sindaci ed al revisore, se nominati, almeno otto giorni prima dell'adunanza. Può essere convocata anche mediante telefax o e-mail da spedirsi ai soci, rispettivamente al numero o all'indirizzo risultante dal libro dei soci, ed ai sindaci ed al revisore, se nominati, almeno cinque giorni prima dell'adunanza. E' consentito ad ogni socio di richiedere la convocazione dell'assemblea con domanda scritta contenente gli argomenti da trattare.

2. Nell'avviso di convocazione deve essere indicato il luogo, il giorno e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare. Nell'avviso di convocazione può essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione per il caso in cui nell'adunanza prevista in prima convocazione l'assemblea non risulti legalmente costituita; comunque anche in seconda convocazione valgono le stesse maggioranze previste per la prima convocazione

3. L'assemblea può essere convocata dovunque, anche fuori dalla sede sociale, purchè nel territorio nazionale.

4. L'avviso di Convocazione può essere inviato ai soci che ne abbiano fatto richiesta anche mediante telefax nel luogo e presso il numero di utenza indicato. L'assemblea può svolgersi anche con gli interventi dislocati in diversi luoghi, contigui o distanti, audio o audiovideo collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e parità di trattamento dei soci. In tale caso è necessario che: a) sia consentito al Presidente dell'assemblea di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti e di verificare che non siano presenti persone non legittimate o autorizzate, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione; c) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno; d) siano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente ed il Segretario.

5. In mancanza di regolare convocazione, l'assemblea è validamente costituita in forma totalitaria quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori, sindaci e revisore, se nominati, sono presenti o informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione

dell'argomento. Ai fini di verificare la validità dell'assemblea totalitaria, gli amministratori, i sindaci ed il revisore, eventualmente assenti, dovranno rilasciare una dichiarazione scritta di essere stati tempestivamente informati della riunione e di non opporsi alla trattazione degli argomenti, e tale dichiarazione verrà conservata tra gli atti della società.

B) DIRITTO DI INTERVENTO.

6. Possono partecipare all'assemblea i soci regolarmente iscritti a libro soci.

7. Ogni socio che abbia il diritto di intervenire all'Assemblea può farsi rappresentare ai sensi di legge, mediante delega scritta. Gli enti e le Società legalmente costituiti possono intervenire all'Assemblea a mezzo del loro legale rappresentante, oppure a mezzo di persona designata mediante delega scritta nei limiti e con l'osservanza della legge

8. Spetta al presidente dell'assemblea constatare il diritto di intervento in assemblea.

C) DIRITTO DI VOTO.

9. Ogni socio ha diritto di voto ed il suo voto vale in misura proporzionale alla sua partecipazione.

10. Il socio in mora nei versamenti, ai sensi dell'art. 2466 del codice civile, non può esercitare il diritto di voto.

D) PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA.

11. L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di amministrazione o da uno degli amministratori, in mancanza l'Assemblea designa il proprio Presidente a maggioranza assoluta. Con la stessa maggioranza l'Assemblea nomina pure un segretario, anche non socio, e sceglie fra i soci, se necessari, due scrutatori.

12. Il Presidente dell'Assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni.

E) COSTITUZIONE DELL'ASSEMBLEA.

13. L'Assemblea delibera col voto favorevole di tanti soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale, salvo nei casi previsti dalle lettere e), f), g), h) del precedente art. 12.1. nei quali occorre il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno i due terzi del capitale sociale.

14. Sono fatte salve eventuali diverse e più elevate maggioranze richieste inderogabilmente dalla legge e dal presente statuto.

15. Le deliberazioni sono prese per alzata di mano a meno che la maggioranza richieda l'appello nominale. In ogni caso non può essere adottato il voto segreto.

16. Le deliberazioni, prese in conformità della legge e dello statuto sociale, obbligano tutti i soci anche se assenti o dissenzienti.

F) VERBALIZZAZIONE.

17. Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario o dal notaio.

18. Il verbale dell'assemblea deve essere redatto nelle forme e con le modalità previste dalla legge ed essere trascritto senza indugio nel libro delle decisioni dei soci.

19. Il verbale delle assemblee aventi ad oggetto le materie di cui alle lettere e), f), g) h) del precedente art. 12.1. deve essere redatto da un notaio.

20. Il verbale dell'assemblea, firmato dal Presidente e dal Segretario, fa piena fede e, qualora non sia redatto da un notaio, deve essere letto ed approvato prima della chiusura dell'assemblea medesima..

Art.15 Consultazione Scritta - Consenso Espresso Per Iscritto

15.1. Per "consultazione scritta" si intende il procedimento avviato da uno o più soci oppure uno o più amministratori con cui si propone a tutti i soci, con comunicazione scritta su qualsiasi supporto, sottoscritta anche con firma digitale e inviata con qualsiasi mezzo che consenta di avere ricevuta a tutti gli altri soci e ad amministratori, sindaci o revisore, se nominati, una determinata decisione risultante chiaramente dal documento inviato. La risposta dei soci alla consultazione deve essere apposta in calce alla proposta con la dicitura "favorevole" o "contrario", le eventuali osservazioni a supporto del voto espresso, la data e la sottoscrizione anche con firma digitale.

15.2. La decisione si intende adottata ove pervengano presso la sede sociale, entro trenta giorni dall'invio della prima proposta di decisione, i voti favorevoli di tanti soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale, salve le maggioranze più elevate richieste dal presente statuto.

15.3. La mancata risposta alla proposta di decisione equivale a voto contrario.

15.4. La data della decisione è quella in cui è pervenuto presso la sede sociale l'ultimo voto favorevole necessario all'approvazione della decisione.

15.5. Per "consenso espresso per iscritto" si intende una dichiarazione resa da ciascun socio con espresso e chiaro riferimento all'argomento oggetto della decisione, del quale il socio consenziente dichiara di essere sufficientemente informato. I consensi possono essere trasmessi con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto consenso e devono indicare la data e la sottoscrizione, anche con firma digitale.

15.6. La data della decisione è quella in cui viene depositato presso la sede sociale il documento scritto contenente il testo della decisione ed i voti favorevoli necessari all'approvazione della stessa.

15.7. Ogni socio iscritto nel libro dei soci, che non sia moroso nei confronti della società ai sensi dell'art. 2466 del codice civile, ha

diritto di partecipare alle decisioni previste dall'art. 16 dello statuto sociale ed il suo voto vale in misura proporzionale alla sua partecipazione.

15.8. L'organo amministrativo, verificato che si è formata validamente la decisione dei soci in uno dei modi sopra descritti, deve darne immediata comunicazione a tutti i soci, agli amministratori ed ai sindaci o revisore, se nominati, e deve trascrivere senza indugio la decisione nel libro delle decisioni dei soci.

15.9. Tutti i documenti del procedimento di consultazione scritta e il documento da cui risulta il consenso espresso per iscritto debbono essere conservati dalla società.

TITOLO IV: AMMINISTRAZIONE

Art.16 Organo Amministrativo

16.1. La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di membri non inferiore a 3 (tre) e non superiore a 5 (cinque) membri, eletti dall'assemblea che ne determina di volta in volta il numero.

16.2. Il Consiglio di Amministrazione, nominato per il primo triennio in sede di costituzione della società, rimane in carica per 3 (tre) esercizi. Il Consiglio di amministrazione successivamente nominato rimarrà in carica per 3 (tre) esercizi.

16.3. Il Consiglio di Amministrazione elegge tra i suoi membri un Presidente ed eventualmente un Vice Presidente, che durano in carica per tutta la durata del loro mandato.

16.4. Per il primo triennio il Presidente, il Vice Presidente, uno o più Consiglieri Delegati e gli altri componenti dell'organo amministrativo, il Presidente del Collegio Sindacale e gli altri due sindaci componenti effettivi, vengono nominati in sede di costituzione della società.

16.5. Gli amministratori sono rieleggibili. Gli amministratori sono revocabili per giusta causa, salvo il diritto degli stessi al risarcimento del danno ove la revoca avvenga senza causa legittima.

16.6. Qualora nel corso dell'esercizio per motivi di impedimento, dimissioni o quant'altro vengano a mancare uno o più amministratori, gli amministratori rimasti in carica procederanno, per cooptazione, alla nomina dei nuovi amministratori in sostituzione di quelli venuti a mancare, espressamente prevedendosi che i nuovi amministratori così nominati rimarranno in carica sino alla scadenza del mandato di quelli già in carica. Qualora tuttavia nel corso dell'esercizio per motivi di impedimento, dimissioni o quant'altro venga a mancare la maggioranza dei componenti il Consiglio di Amministrazione, l'intero Consiglio di Amministrazione dovrà intendersi automaticamente decaduto, spettando in tal caso al Presidente del Collegio Sindacale il compito di attivare il procedimento per ottenere dai soci la decisione in ordine alla nomina dei nuovi componenti del Consiglio di amministrazione.

16.7. L'Assemblea determina annualmente il compenso degli amministratori. A

favore degli stessi l'assemblea ordinaria potrà inoltre stabilire, con voto favorevole della maggioranza del capitale sociale, un'indennità nell'ipotesi di cessazione del rapporto di mandato anche con eventuale stipula di polizza assicurativa.

16.8. Il Consiglio di amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società ed ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per il conseguimento dell'oggetto sociale che non siano dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto attribuiti dalla esclusiva competenza della decisione dei soci, esclusi soltanto gli atti di dismissione di beni immobili di valore superiore a Euro 2.000.000.= (due milione), nonché gli atti di acquisizione e cessione di partecipazioni sociali, d'aziende e rami d'azienda. Per detti ultimi atti sarà necessaria una preventiva delibera assembleare di autorizzazione. Il Consiglio di Amministrazione, in particolare, consentirà iscrizioni, cancellazioni, postergazioni di ipoteche ed in genere qualsiasi annotamento ipotecario, compresa la cancellazione delle trascrizioni immobiliari e la rinuncia a qualsiasi diritto di ipoteca legale.

Si precisa che non costituiscono atti di dismissione immobiliare, ai sensi del presente paragrafo, indipendentemente dal loro valore, gli atti di alienazione di immobili espressamente acquistati per la vendita.

16.9. Il Consiglio di Amministrazione potrà delegare al Presidente e ad altro Consigliere Delegato le proprie competenze, nei limiti di legge e fatte eccezioni per le attribuzioni ad esso inderogabilmente riservate dalla legge.

Il Consiglio di Amministrazione potrà, altresì, delegare, di volta in volta, al Vice Presidente, se nominato, ovvero ad altro Consigliere la trattazione di specifici affari o di specifiche categorie di affari.

In ogni caso, la redazione del progetto di bilancio e dei progetti di fusione e scissione, nonché le decisioni di aumento del capitale eventualmente attribuite agli amministratori ai sensi dell'art. 2481 del codice civile, sono di competenza del Consiglio di amministrazione.

16.10. Al Presidente e, in sua assenza, al Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione, sono attribuite: la rappresentanza legale della società di fronte ai terzi ed in giudizio; la firma sociale; i rapporti con gli enti e le società; la politica finanziaria; l'individuazione ed elaborazione dei programmi delle attività sociali; le scelte gestionali ed organizzative della società, intervenendo direttamente sulle operazioni di maggior rilievo; la nomina dei Dirigenti e di Procuratori Speciali della Società ed anche ad negotia, fissandone i rispettivi poteri, attribuzioni e compensi.

16.11. Il Consiglio di amministrazione si raduna nel luogo indicato nell'avviso di convocazione tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario e quando ne sia fatta domanda scritta da almeno la metà dei membri o dai sindaci effettivi o dal revisore, se nominati.

(a) L'avviso di convocazione è fatto con lettera raccomandata a.r. da spedire almeno otto giorni prima, ed in caso di urgenza a mezzo di telefax o e-mail da spedire almeno due giorni prima, della data fissata per la riunione a ciascun membro del Consiglio ed ai sindaci effettivi o al revisore, se nominati.

(b) La riunione del Consiglio è valida, anche in mancanza di regolare convocazione, qualora siano presenti tutti i consiglieri in carica ed i sindaci o il revisore, se nominati.

(c) I componenti del Consiglio di Amministrazione, ed anche al fine della validità delle sue riunioni, possono parteciparvi intervenendo a distanza mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento audiovisivo che assicurino l'individuazione di tutti i partecipanti in ciascun punto del collegamento e la possibilità, per ciascuno di essi, di seguire la discussione, di ricevere, trasmettere e/o visionare documenti, di esprimere oralmente il proprio avviso su tutti gli argomenti, di deliberare con contestualità. Le riunioni del Consiglio, laddove qualcuno dei componenti vi intervenga a distanza con i criteri e le modalità di cui al paragrafo precedente, si considerano svolte nel luogo in cui si trovano il Presidente ed il Segretario, che potrà essere nominato anche tra non componenti l'organo amministrativo

(d) Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente e, in sua assenza, ove esista, dal Vice Presidente o dal Consigliere Delegato. In mancanza, sono presiedute dal Consigliere più anziano d'età.

(e) Per la validità delle deliberazioni del Consiglio è necessaria la presenza della maggioranza degli Amministratori in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti dei presenti.

(f) Le decisioni del Consiglio di amministrazione possono essere adottate anche mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto. Per tali modalità di formazione delle decisioni si fa rinvio a quanto disposto all'art. 15, commi da 2 a 9 del presente statuto, con le seguenti precisazioni:

- ogni riferimento alla persona dei soci va qui inteso alla persona degli amministratori;
- per la formazione della decisione degli amministratori è necessario il voto favorevole della maggioranza degli stessi;
- le decisioni devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni degli amministratori.

(g) Il Consiglio può delegare ad uno o più dei suoi membri, parte dei propri poteri, compreso l'uso della firma sociale, fissandone le attribuzioni, le retribuzioni e le eventuali cauzioni.

(h) La carica di Presidente del Consiglio di amministrazione e quella di Amministratore Delegato non sono fra loro incompatibili.

16.12. La società si assume (fermo il disposto dell'art. 7 della Legge

24.11.2003 n.326) nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni o degli enti che gestiscono i tributi, il debito per sanzioni conseguenti a violazioni che i rappresentanti della società, siano essi amministratori o terzi a all'uopo delegati, dovessero commettere nello svolgimento delle loro mansioni e nei limiti dei loro poteri.

Tale assunzione di debito è valida nei casi in cui la violazione sia stata commessa senza dolo ed è, in ogni caso, esclusa, ai sensi di legge, quando chi ha commesso la violazione abbia agito volontariamente in danno della società e nei casi di particolare gravità.

TITOLO V: CONTROLLI

Art.17 Collegio Sindacale

17.1. Il Collegio sindacale si compone di tre membri effettivi e due sindaci supplenti, scelti tra gli iscritti nel Registro dei Revisori contabili istituito presso il Ministero della giustizia.

17.2. I sindaci restano in carica per tre esercizi con scadenza alla data della decisione dei soci che approva il bilancio relativo al terzo esercizio della carica e sono rieleggibili. Possono essere revocati solo per giusta causa; la decisione di revoca deve essere approvata con decreto del tribunale, sentito l'interessato.

17.3. Il Collegio sindacale ha i doveri ed i poteri previsti dagli articoli 2403 e ss. del codice civile e può esercitare il controllo contabile con le funzioni stabilite dall'art. 2409-ter del codice civile.

Art.18 Revisore

18.1. Con decisione dei soci può essere nominato, esclusivamente per svolgere la funzione di controllo contabile, un revisore iscritto nel Registro dei Revisori contabili istituito presso il Ministero della giustizia.

18.2. Il revisore resta in carica per tre esercizi con scadenza alla data della decisione dei soci che approva il bilancio relativo al terzo esercizio della carica ed è rieleggibile; decade dall'ufficio al momento dell'iscrizione nel Registro delle Imprese della nomina del Collegio sindacale.

TITOLO VI: BILANCIO ED UTILI

Art.19 Esercizi sociali

19.1. Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.

19.2. Alla fine di ogni esercizio l'organo amministrativo procede alla formazione del bilancio sociale a norma di legge.

19.3. Il bilancio deve essere presentato ai soci entro il termine di centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, salva la possibilità di un maggior termine nei limiti ed alle condizioni previsti dal secondo comma dell'art. 2364 del codice civile.

Art.20 Utili

20.1. Gli utili netti, dopo prelevata una somma non inferiore al cinque per

cento per la riserva legale, fino a che questa non raggiunga il limite di legge, vengono attribuiti ai soci in proporzione al capitale sottoscritto, salvo che con decisione dei soci vengano disposti degli speciali prelevamenti a favore di riserve straordinarie o per altra destinazione oppure si disponga di mandarli in tutto o in parte ai successivi esercizi, e salvi inoltre eventuali diritti agli utili spettanti a singoli soci ex art. 2468, comma 3 del codice civile.

TITOLO VII: SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art.21 Scioglimento

21.1. La società si scioglie per deliberazione dell'assemblea dei soci, adottata con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno i due terzi del capitale sociale, e per le altre cause di scioglimento previste dall'art. 2484 del codice civile.

21.2. Al verificarsi di una causa di scioglimento, l'assemblea dei soci, con la stessa maggioranza di cui al comma precedente, delibera su: il numero dei liquidatori e le regole di funzionamento del collegio in caso di pluralità di liquidatori; la nomina dei liquidatori, con indicazione di quelli cui spetta la rappresentanza della società; i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione; i poteri dei liquidatori, con particolare riguardo alla cessione dell'azienda sociale, di rami di essa ovvero anche di singoli beni o diritti o blocchi di essi; gli atti necessari per la conservazione del valore dell'impresa, ivi compreso il suo esercizio provvisorio, anche di singoli rami, in funzione del miglior realizzo.

21.3. L'assemblea può sempre modificare, con la stessa maggioranza di cui al primo comma, le deliberazioni di cui al comma precedente.

Art.22 Liquidazione

22.1. Alla fase di liquidazione della società si applicano le disposizioni degli articoli 2484 e ss. del codice civile.

22.2. Alla denominazione sociale deve essere aggiunta l'indicazione che trattasi di società in liquidazione.

22.3. La società può in ogni momento revocare lo stato di liquidazione, occorrendo previa eliminazione della causa di scioglimento, con deliberazione dell'assemblea dei soci, adottata con la stessa maggioranza di cui al primo comma dell'articolo precedente, con gli effetti di cui all'art. 2487-ter del codice civile.

TITOLO VIII: CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Art.23 Clausola compromissoria

23.1. Ogni controversia che avesse ad insorgere fra i soci o fra i soci e la società, anche se promossa dagli organi amministrativo e/o di controllo ovvero nei loro confronti e che abbiano per oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, sarà decisa da un Collegio Arbitrale, composto di tre membri tutti nominati, entro trenta giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente, dal Presidente del Tribunale di Venezia. I tre

arbitri così nominati provvederanno a designare il Presidente del Collegio. Nel caso di mancata nomina nei termini, ovvero in caso di disaccordo tra gli arbitri nominati nella scelta del Presidente, vi provvederà, su istanza della parte più diligente, il Presidente del Tribunale di Venezia.

23.2. Il Collegio arbitrale deciderà secondo diritto a maggioranza dei membri entro novanta giorni dalla costituzione, in modo irrevocabilmente vincolativo per le parti, come arbitro rituale. Si applicano comunque le disposizioni di cui agli artt. 35 e 36 decreto legislativo 17 gennaio 2003 n. 5. 23.3. Il Collegio Arbitrale stabilirà a chi farà carico o le eventuali modalità di ripartizione del costo dell'arbitrato.

23.4. Non possono essere oggetto di compromesso o di clausola compromissoria le controversie nelle quali la legge preveda l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero.

23.5. Le modifiche alla presente clausola compromissoria, devono essere approvate con delibera dell'assemblea straordinaria dei soci con la maggioranza di almeno i due terzi del capitale sociale. I soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi novanta giorni, esercitare il diritto di recesso a sensi del precedente art. 8.

TITOLO IX: DISPOSIZIONI GENERALI

Art.24 Rinvio

24.1. In ordine alle norme relative al funzionamento della società:

(a) per quanto non espressamente previsto nel presente statuto, anche nelle ipotesi in cui non è stato effettuato nessun espresso rinvio, si rinvia la Codice Civile ed al sistema normativo in tema di società a responsabilità limitata;

(b) per quanto concerne l'interpretazione dello statuto, la comune intenzione dei soci e di attribuire ad esso il senso che risulta dal sistema normativo in tema di società a responsabilità limitata; pertanto qualsiasi clausola e/o pattuizione in esso contenuta deve intendersi ed interpretarsi in senso conforme alla legge.

"Copia su supporto informatico conforme all'originale del documento su supporto cartaceo, ai sensi dell'articolo 23, commi 3, 4 e 5, del D.Lgs. n. 82/2005, che si trasmette ad uso Registro Imprese."